

IL SINDACO

VISTO l'art. 54, primo comma lett. d) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con il quale tra l'altro viene attribuita ai Comuni la funzione amministrativa relativa alla "fissazione, sulla base dei criteri della regione, degli orari di apertura e di chiusura dei negozi";

VISTO l'art. 50 comma 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il quale conferisce al sindaco la competenza a coordinare, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, etc;

VISTO l'art. 11 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

VISTO l'art. 19 della Legge Regionale n. 2 del 10.01.2000;

SENTITE le organizzazioni locali del commercio, giusto verbale del 05/02/2009;

ORDINA

1. Gli esercizi commerciali esistenti sul territorio di questo Comune, fatto salvo quanto disposto al successivo punto 5, possono restare aperti al pubblico tutti i giorni della settimana
 - Da Ottobre a Marzo dalle ore 7.30 alle ore 21.00
 - Aprile, Maggio Giugno e Settembre dalle ore 7.30 alle ore 21.30
 - Luglio e Agosto dalle ore 7.30 alle ore 22.00
2. Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite di 13 ore giornaliere.
3. Fermo restando il rispetto dei limiti di apertura al pubblico giornalieri, i consumatori che al momento della chiusura dei negozi si trovino all'interno degli esercizi possono essere serviti.
4. **L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio, nonché della giornata di chiusura infrasettimanale, mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.**
5. Gli esercizi di vendita al dettaglio devono rispettare l'obbligo di chiusura infrasettimanale, domenicale e festiva dell'esercizio, ad eccezione delle deroghe stabilite al sottoriportato punto 6.
6. Gli esercenti possono derogare dall'obbligo di chiusura infrasettimanale, festiva e domenicale per il periodo 29/11/2009 – 09/01/2010, ad esclusione del 25/12 e il 26/12 e del 01/01/2010, nonché per le ulteriori domeniche e festività sottoriportate:

DOMENICHE E FESTIVITA' PER LE QUALI E' PREVISTA LA DEROGA ALLA CHIUSURA OBBLIGATORIA

22/02/2009 – 05/04/2009 – 25/04/2009 – 10/05/2009 – 31/05/2009 – 23/08/2009 – 30/08/2009 – 29/11/2009

Per tutte le festività non derogate, sussiste l'obbligo della chiusura.

La chiusura infrasettimanale dal 23 al 28 febbraio 2009 è soppressa, limitatamente al settore non alimentare.

La chiusura infrasettimanale dal 16 al 21 marzo 2009 è soppressa per tutti i settori.

Nella settimana antecedente la Domenica di Pasqua è soppresso la chiusura infrasettimanale per tutti i settori.

Il Lunedì in Albis, è consentita l'apertura nel solo orario antimeridiano per tutti i settori.

La settimana antecedente e quella successiva la domenica della Festa dei Gigli è soppressa la chiusura infrasettimanale.

7. Agli esercizi di vendita al dettaglio di pesce fresco, dolci freschi, enoteche (soli prodotti di enoteca) e fiori è consentita l'apertura domenicale e festiva, osservando il riposo settimanale compensativo come di seguito indicato:
 - per le pescherie ed enoteche: il lunedì;
 - per le rivendite di fiori e le pasticcerie: il martedì.
8. Per le predette tipologie speciali di esercizi il riposo settimanale compensativo slitterà al giorno successivo in caso di festività particolarmente sentite e non riconosciute a calendario.
9. **Salvo quando ricorra nella settimana un giorno festivo oltre la domenica,** gli esercizi commerciali devono rispettare la chiusura infrasettimanale di mezza giornata come sotto determinata in relazione ai diversi settori merceologici appositamente individuati:

SETTORE MERCEOLOGICO	GIORNO DI CHIUSURA INFRASETTIMANALE
A. ALIMENTARE	GIOVEDI' POMERIGGIO
B. NON ALIMENTARE	LUNEDI' MATTINA O, IN ALTERNATIVA, SABATO POMERIGGIO PREVIA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA DA PARTE DELL'ESERCENTE ENTRO 30 GIORNI DALL'EMISSIONE DELLA PRESENTE DISPOSIZIONE.

10. Per l'anno 2010:
 - il 5 gennaio è consentita la protrazione della apertura di tutti gli esercizi commerciali fino alle ore 24.00.
 - il 20/01 è consentita l'apertura nel solo orario antimeridiano per tutte le tipologie.
 - la chiusura infrasettimanale dal 18 al 23 gennaio è soppressa per tutti i settori.
11. Quanto stabilito nella presente ordinanza, ad esclusione delle deroghe alla chiusura domenicale come sopra descritta, ha valenza temporale illimitata.
12. **I contravventori delle norme della presente ordinanza sono soggetti alle sanzioni amministrative previste dall'art. 22 del D. Lgs. 114/98.-**

Dalla Residenza Comunale, li 06/02/2009

IL SINDACO
F. to DOTT. ANGELO ANTONIO ROMANO